

COMUNE DI SADALI

Provincia di Cagliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 23-10-17

Sadali, li 25-10-17

Il Segretario Comunale / Il Funz. incaricato



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N 5726 Numero 14 Del 23-10-17

Oggetto: RATIFICA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI -
EX ART. 24 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 18:00, presso presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

D.SSA MURA ROMINA	P	MELIS AMEDEO	A
LOI ERCOLE JONNY	P	BASSU ROBERTO	A
MELONI MATTIA ALESSIO	A	VARGIU SONIA	P
LOBINA LUCA	P	AIT BACH KHADIJA	A
PILIA VALENTINO	P	MURA MARY	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DR LODDO GIUSEPPE.

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di Giunta comunale n. 43 del 29.09.2017 è stata approvata la proposta proposta di delibera di Giunta comunale n. 43 del 20/09/2017, del Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE";

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, entro il 30.09.2017 il Comune, con provvedimento motivato, deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 33
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 20.09.2017 dalla quale si evince che le partecipazioni del Comune di Sadali alla data 23/09/2016 sono le seguenti:

denominazione	attività svolta	% di partecipazione
ABBANO S.PA.	gestione del servizio idrico integrato	0,0124925%

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL: Verbale n. 8 del 21/09/2016;

All'unanimità

D E L I B E R A

DI RATIFICARE la delibera di Giunta comunale n. 43 del 29.09.2017 e, quindi, **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sadali alla data del 23 settembre 2016, come da prospetto sotto riportato:

denominazione	attività svolta	% di partecipazione
---------------	-----------------	---------------------

ABBANO S.PA.	gestione del servizio idrico integrato	0,0124925%
--------------	--	------------

DI DARE ATTO che, come si evince, si tratta di partecipazione minimale in società che svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

DI DARE COMUNICAZIONE dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare alle disposizioni normative sopra citate, nel rispetto dei termini di legge, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Regolarita' Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to D.SSA LAPILLO LINDA

PARERE: Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Masala Stefano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D.SSA MURA ROMINA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR LODDO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi.

(N. _____ REG.PUB.):

Sadali, li 25-10-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR LODDO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro _____ consiglieri per illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;

Sadali, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25-10-2017 al 09-11-2017 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;

Sadali, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
- a seguito di inoltro all'Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni successivi alla ricezione avvenuta il _____

Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
